

SEAC S.p.A. - 38121 Trento - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tel. 0461 805111



# LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE N. 7/2021 (3° parte)

Informativa n. 41

15 luglio 2021

Dopo aver analizzato le principali novità introdotte dalla **Circolare 25 giugno 2021, n. 7** con riguardo agli oneri detraibili (*si rimanda alle Informative 1 luglio 2021, n. 39 e 8 luglio 2021, n. 40*), si prosegue in questa Informativa con l'analisi dei principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito a:

- oneri deducibili;
- agevolazioni riconosciute per canoni di locazione e
- il nuovo cd. "bonus vacanze".

# CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Confermando che la **deduzione** riconosciuta per il pagamento dei **contributi per addetti ai servizi domestici e familiari non spetta** se le spese sono sostenute **nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico**, la Circolare n. 7/2021 chiarisce che:



"In caso di decesso del datore di lavoro, la deduzione per i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare spetta agli eredi che sostengono la spesa per i contributi riferiti al trimestre in cui è avvenuto il decesso".

In pratica nella Circolare è previsto che l'erede, o gli eredi, del soggetto datore di lavoro del collaboratore domestico/familiare, può/possono dedurre la quota di contributi pagata nel trimestre in cui avviene il decesso del datore di lavoro.



Se il datore di lavoro, è ad esempio deceduto nel mese di maggio 2020, gli eredi potranno dedurre i contributi che hanno versato successivamente al decesso del datore di lavoro, relativamente al trimestre aprile-giugno.

### **ALTRI ONERI DEDUCIBILI**

Tra gli **oneri deducibili** (da indicare con il codice 21 nel rigo E26) rientrano, **nella misura del 50%**, le **imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974** (esclusa l'imposta complementare) i**scritte nei ruoli** la cui riscossione ha avuto inizio **nel 2020** (art. 20, comma 2, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42).

#### RIPRODUZIONE VIETATA





In questo caso la Circolare in esame elenca come **documentazione** a sostegno dell'onere, che il CAF/professionista è tenuto ad acquisire per il visto di conformità, quella dalla quale si evince:

- che si tratta di imposte relative ad annualità antecedenti il 1974 e
- la data di versamento delle stesse nel corso del 2020.

# EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Nel rigo E26, con codice 8 si individuano le liberalità a favore di associazioni e fondazioni dedite:

- → alla tutela, la promozione e la valorizzazione dei **beni di interesse artistico, storico e paesaggistico** di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- → alla promozione di attività di ricerca scientifica.

Detti importi sono deducibili nei limiti del **10% del reddito complessivo** (incluso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di € **70.000.** 

Come specifica anche la Circolare n. 7/2021, le **associazioni e fondazioni** operanti nell'ambito della **ricerca scientifica** per le quali è applicabile la deducibilità delle erogazioni sono ora individuate dal **D.P.C.M. 29 luglio 2019**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2019, n. 209.

In particolare, va verificata la presenza dell'associazione/fondazione interessata nell'**elenco** presente nell'**Allegato** al citato D.P.C.M. 29 luglio 2019 "Soggetti destinatari delle disposizioni recate all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35".

# SPESE PER L'ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE

L'art. 21, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, ha introdotto la **deducibilità** delle spese sostenute per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di **unità immobiliari** da destinare alla **locazione**, alle seguenti condizioni:

- entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l'abitazione deve essere destinata alla locazione per almeno 8 anni con carattere continuativo;
- la **durata minima** del contratto di locazione deve essere pari ad 8 anni, anche complessivamente considerando eventuali proroghe dei contratti stipulati.

E' espressamente previsto che il diritto alla deduzione non venga meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima di otto anni e ne venga stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto.



La Circolare n. 7/2021 precisa che detto **termine di un anno** per la **stipula del nuovo contratto di locazione**, in caso di risoluzione, per l'anno 2020 può essere **maggiorato del periodo** corrispondente alla durata della **causa di forza maggiore** riconducibile all'**emergenza COVID-19** (**dal 23 febbraio al 2 giugno 2020**).

La Circolare evidenzia infatti come anche la locazione di un immobile richiede l'espletamento di attività propedeutiche, rese difficoltose per effetto dei divieti e dei blocchi negli spostamenti delle persone.

# SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE

La Circolare n. 7/2021 recepisce anche le novità introdotte dal D.L. n. 34/2020 (art. 150) in merito al trattamento delle **somme restituite al soggetto erogatore** in periodi di imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione.

RIPRODUZIONE VIETATA



In particolare, a seguito delle novità intervenute è previsto che le somme restituite al soggetto erogatore, se **assoggettate a ritenuta**, sono restituite al netto della ritenuta subita e **non costituiscono oneri deducibili**: nel caso generale, quindi, detti oneri non vanno indicati nel Mod. 730.

Solo qualora detta **ritenuta non sia stata applicata**, le somme sono restituite al soggetto erogatore "al lordo" della ritenuta; in questo caso, per il recupero della ritenuta può essere presentata la dichiarazione dei redditi.



La Circolare n. 7/2021 precisa che sono fatti salvi i rapporti già definiti al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 34/2020. Non è ammesso il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita.

Con **Circolare 14 luglio 2021, n. 8**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di **restituzione delle somme** assoggettate a tassazione in anni precedenti, disciplinate dall'articolo 10, commi 1, lettera d-bis), e 2-bis, TUIR.

L'Agenzia, tra l'altro, precisa che le **"nuove" previsioni** introdotte dal D.L. n. 34/2020 **non** si applicano se al **19 maggio 2020:** 

- il contribuente ha già restituito la somma al "lordo";
- per effetto di **pronunce giurisdizionali** passate in giudicato, sia stabilita la **restituzione al "lordo"**, salvo diverso successivo accordo tra le parti;
- sia in corso un piano di **restituzione rateizzato**, calcolato **al "lordo"** delle ritenute operate all'atto dell'erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti.

In caso di **restituzione al "lordo"**, resta quindi fermo il diritto alla **deduzione**, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), TUIR.

# DETRAZIONE PER DIPENDENTI CHE SI TRASFERISCONO PER MOTIVI DI LAVORO

La Circolare n. 7/2021 recepisce la Risposta ad Interpello 28 agosto 2020, n. 288, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti sulla spettanza della **detrazione per canoni di locazione** nel caso di **lavoratore dipendente** che ha **trasferito la propria residenza all'estero** per motivi di lavoro (art. 16, comma 1-bis, TUIR).



L'Agenzia ha riconosciuto la detrazione nel caso in cui in corso di anno il contribuente **trasferisca la propria residenza all'estero** per motivi di lavoro, a condizione che per tale **annualità** sia comunque considerato **fiscalmente residente in Italia**.

In relazione alle annualità successive, qualora **non risulti più fiscalmente residente** in Italia, il contribuente **non** potrà più **beneficiare** di tale **detrazione**: secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, TUIR, tra le detrazioni che possono essere scomputate dall'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non rientrano infatti quelle spettanti per canoni di locazione, disciplinate dall'art. 16 del TUIR.

Ad esempio, quindi, un contribuente che ha trasferito la propria residenza all'estero ad agosto 2020, risulta fiscalmente residente in Italia per il 2020 e pertanto può fruire della detrazione in esame per il 2020.

Non gli sarà invece riconosciuto il beneficio per l'anno 2021, anno in cui risulterà fiscalmente residente all'estero.

# CREDITO D'IMPOSTA "BONUS VACANZE"

La Circolare n. 7/2021 recepisce la disciplina del **cd. "bonus vacanze"**, introdotto dall'art. 176, D.L. n. 34/2020, vale a dire il contributo fruibile:

- per l'80% come sconto sul corrispettivo dovuto al titolare di una struttura turistica e
- per il restante 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

#### RIPRODUZIONE VIETATA





Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di:

- € 500,00 per ogni nucleo familiare di tre o più persone;
- € 300,00 per nuclei composti da due persone;
- € 150,00 per nuclei formati da una sola persona.

La norma istitutiva prevede che il bonus:

- → poteva essere richiesto dai nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a € 40.000, entro il 31 dicembre 2020 ed
- → è utilizzabile una sola volta dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed and breakfast in possesso dei titoli richiesti sia a livello nazionale che regionale per l'esercizio dell'attività.

Con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020**, sono state definite le modalità applicative delle disposizioni relative all'agevolazione.

Per un approfondimento sulla disciplina del cd. "tax credit vacanze" si rimanda all'Informativa 730 30 aprile 2021, n. 24.

# SOGGETTO CHE UTILIZZA IL CREDITO

Nella Circolare è specificato che il bonus vacanze è utilizzabile da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, purché risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emessi dal fornitore.



È esclusivamente il componente che:

- **utilizza il bonus vacanze** presso l'operatore turistico;
- è intestatario della fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale emessi dal fornitore

che **può beneficiare della detrazione del 20%** nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 (o 2021, a seconda dell'anno in cui il Bonus vacanze viene utilizzato).

La Circolare n. 7/2021 precisa inoltre che è non necessario che sia l'intero nucleo familiare a fruire del servizio.

# ■ SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO DI ALTRI

La **determinazione del nucleo familiare** per la compilazione della DSU ai fini ISEE risulta differente rispetto a quella individuata dall'art. 12, TUIR e quindi legata alla definizione dei familiari fiscalmente a carico.

Inoltre, a seconda della tipologia di DSU, della finalità dell'ISEE e quindi dei quadri compilati, il familiare a carico non residente con il nucleo familiare d'origine può essere o meno ricondotto nel nucleo stesso.



Ai fini della fruizione del bonus vacanze, la Circolare n. 7/2021 precisa che, qualora la **fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico** di un altro soggetto, la **detrazione spetta a quest'ultimo solo se entrambi i soggetti fanno parte del medesimo nucleo** familiare ai fini ISEE.

Viene inoltre chiarito che:

 se il soggetto beneficiario è un familiare fiscalmente a carico e il documento di spesa è a lui intestato, la detrazione è suddivisa, in relazione all'effettivo sostenimento della spesa, tra i familiari di cui lo stesso risulta a carico, purché facciano parte dello stesso nucleo familiare ISEE;

#### RIPRODUZIONE VIETATA



- se il soggetto beneficiario è a carico di più soggetti, non tutti presenti nel nucleo ISEE, la detrazione in commento spetta solo a quelli presenti in detto nucleo che abbiano sostenuto la spesa.
  - Ad esempio, in caso di genitori separati con un figlio fiscalmente a carico di entrambi i genitori, la detrazione può essere fruita in dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore fiscalmente a carico, che ha fruito del servizio e a cui la fattura è intestata;
- se il beneficiario sia a carico di uno o più soggetti, ma non è presente nel nucleo ISEE degli stessi, la detrazione in commento non spetta a nessuno.

# **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

La Circolare n. 7/2021 dispone che il CAF/Professionista è tenuto a controllare e conservare la seguente documentazione a supporto della spesa:

- fattura o documento commerciale o scontrino o ricevuta fiscale emessi dal fornitore, che riportino il codice fiscale del componente del nucleo che intende fruire dell'agevolazione;
- documentazione idonea a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU (nel caso in cui l'agevolazione sia stata concessa sulla base di una DSU con omissioni o difformità).